



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 del 04-09-2014

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE IMU : APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** e questo giorno **04** del mese di **Settembre** alle ore **14:30** nella **Sala consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. **STELLA MARCELLO** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO	X	
TOGNARINI SERGIO	X	
GRASSI SANDRO	X	
FAENZI MONICA	X	
MAGAGNINI GIACOMO	X	
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO	X	
Totale	13	0

Partecipa il Segretario Comunale, **PIREDDU ROBERTA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 29/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07.11.2013 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- in data odierna con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto n. 267, sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità d'imposta a partire dal 2014.

VISTE le norme del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo della I.C.I., per quanto compatibili con l'applicazione dell'I.M.U.;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell' IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO l'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, il quale dispone, nella versione così riformata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

VISTO l'articolo 9 bis del D.L. 47/2014 il quale ha abrogato la possibilità di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO , altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari al 7,6 per mille, nei limiti del 3 per mille;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti del 2 per mille, l'aliquota del 4 per mille prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino al 1 per mille, l'aliquota del 2 per mille prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) il quale ha modificato l'art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così che a far data dal 01.01.2007 le aliquote dell'I.C.I. dovevano essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta;

CONSIDERATO pertanto che la sopra citata disposizione modifica indirettamente l'art. 42 lettera f) del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli", il quale prevede tra le competenze della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

VISTO :

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 23 Luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 30 settembre 2014;

RICHIAMATA la delibera di CC. n. 45 del 7.11.2013 ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria per l'anno 2013";

ATTESA la necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente consentendo al contempo la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una manovra tariffaria IMU che permetta di garantire il gettito stanziato a previsione;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure delle aliquote ai fini dell'Imposta municipale propria a valere per l'anno 2014:

- aliquota ordinaria per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle specificate di seguito: **9,8 per mille**

- aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **6 per mille** ;

- aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998: **9,8 per mille**;

- aliquota per le unità immobiliari non locate ai sensi della Legge. n. 431/1998 classificate nella categoria catastale A: **10,6 per mille**;

- aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (escluso D/10): **10,3 per mille** di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza dello Stato;

- aliquota per terreni agricoli: **9,8 per mille**;

- aliquota per aree edificabili: **10 per mille**.

2) Di stabilire, per l'annualità 2014, nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) Di pubblicare copia della presente delibera sul sito istituzionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013;

4) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Trivison e Pastorelli)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Trivison e Pastorelli)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione

N° 27 dell'Anno 2014

Ufficio Proponente:
TRIBUTI

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE IMU : APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 04-08-2014

**Firma Responsabile del Servizio
F.to LIZIO BRUNO CHIARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 04-08-2014

**Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2014 al 23-09-2014.

Scarlino, lì 08-09-2014

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA
